

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A06100 del 15/06/2012

Proposta n. 10349 del 28/05/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Ariccia (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta SPINABIANCA Angelo.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell' Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell' Agenzia del Territorio;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A12122 del 30/12/2011 concernente: "Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio";

DATO ATTO che:

- in data 19/11/2009, prot. n° 199823 è stato depositato, dal perito demaniale designato per il Comune di Ariccia, Geom. Brigida Riccardi, un progetto di legittimazione dell'occupazione abusiva esistente su terreni di demanio collettivo appartenenti al medesimo Comune, in favore della ditta SPINABIANCA Angelo;
- In data 10/12/2009 con nota prot. n° 212457, il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;
- In data 05/07/2011, con nota 297203/10/19, la Direzione Regionale Agricoltura ha sollecitato il Comune di Ariccia alla restituzione degli atti istruttori opportunamente pubblicati ed ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza;

VISTA la nota del Comune di Ariccia n° 7228, acquisita al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura in data 23/03/2012 al n. 130313, con cui l'Ente ha trasmesso :

- copia della proposta di legittimazione;
- dichiarazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori presso la segreteria comunale e loro affissione all'Albo Pretorio dell'Ente dal 25/11/2010 al 18/01/2011;
- la copia dell'avviso di deposito;
- l'avviso di notifica alla ditta interessata;
- le dichiarazioni attestanti che per il progetto di legittimazione di che trattasi, nei termini prescritti, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a)** L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio,
- b)** Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c)** L'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d)** Che i terreni ricadono in zona "E2-Agricola" di P.R.G.;
- e)** la ditta SPINABIANCA Angelo, secondo quanto dichiarato dal Comune di Ariccia, ha corrisposto il canone richiesto dall'Ente unicamente fino all'anno 1984 e , pertanto, il tecnico ha ritenuto opportuno aumentare il Capitale di Affrancazione di 10 annualità di interessi come stabilito dall'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione alla ditta SPINABIANCA Angelo;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico della ditta occupatrice;

D E T E R M I N A

di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio civico del Comune di Ariccia, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Geom. Brigida Riccardi, a favore della ditta di seguito individuata:

DITTA	DATI CATASTALI		SUPERF. HA	CAPITALE AFFRANC. €	CANONE ANNUO €
	FG	PART.LLE			
SPINABIANCA Angelo, n. a Genzano di Roma il 18/07/1964 c.f. SPN NGL 64L18 D972J	21	1027	0.15.10	4.731,00	236,55
	Totale		0.15.10	4.731,00	236,55

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad €236,55 (duecentotrentasei/55), corrispondente ad un capitale d'affrancazione di € 4.731,00 (quattromilasettecentotrentuno/00) comprensivo delle 10 annualità di interessi come stabilito dall'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927

Conseguentemente viene legittimato il possesso, a favore della ditta in oggetto, di una porzione di terreno di demanio civico del Comune di Ariccia per una superficie complessiva di Ha 0.15.10 ed il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di esclusiva proprietà della ditta legittimata, sopra indicata, libero da qualsiasi diritto di uso civico, pur se gravato da canone annuo di natura enfiteutica, a favore del Comune di Ariccia, da porre in riscossione sin dall'anno 2009 e fino alla sua affrancazione.

In caso di affrancazione del canone come sopra stabilito, il relativo capitale di affrancazione, versato dalla ditta, dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Ariccia e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione, in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2005, n° 6.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e e del Comune di Ariccia quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con le ditte medesime per gli aspetti fiscali e tributari. Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico della ditta occupatrice.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore della Direzione
Ottaviani